

<b>DEMOZZI ASSICURAZIONI S.N.C. DI DEMOZZI NARCISO &amp; C.</b>	<b>ALLEGATO 4 TER REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE</b> <i>Conforme all'Allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
Via R. Lunelli, 69 - 38121 Trento (TN) Viale Tigli, 18 – 38066 Riva del Garda (TN)	
COD RUI A000012582	

#### ALLEGATO 4 - TER ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Come definito nell'allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018, così come modificato dal Provvedimento 97/2020, il distributore mette a disposizione del pubblico il presente documento nella modalità individuata.

Il distributore

<b>COGNOME NOME</b>	DEMOZZI GRAZIA
<b>NR DI ISCRIZIONE AL RUI</b>	A000006504
<b>DATA DI ISCRIZIONE AL RUI</b>	01/02/2007

mette a disposizione il presente documento:

<b>NEI LOCALI, ANCHE MEDIANTE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, SITI ALL'INDIRIZZO</b>	Via R. Lunelli, 69 - 38121 Trento (TN) Viale Tigli, 18 – 38066 Riva del Garda (TN)
<b>SUL SITO INTERNET, CON CUI PROMUOVE/COLLOCA PRODOTTI ASSICURATIVI, DANDO ANCHE AVVISO DELLA PUBBLICAZIONE NEI PROPRI LOCALI, ALL'INDIRIZZO WEB</b>	<a href="http://www.demozziassicurazioni.it">http://www.demozziassicurazioni.it</a>
<b>NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE O NEL CASO IN CUI LA FASE PRECONTRATTUALE SI SVOLGA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, ATTRAVERSO CONSEGNA/TRASMISSIONE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE</b>	

#### SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore assume i seguenti obblighi di:

- consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- informare, se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

<b>DEMOZZI ASSICURAZIONI S.N.C. DI DEMOZZI NARCISO &amp; C.</b>	<b>ALLEGATO 4 TER REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE</b>  <i>Conforme all'Allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
Via R. Lunelli, 69 - 38121 Trento (TN) Viale Tigli, 18 – 38066 Riva del Garda (TN)	
COD RUI A000012582	

<b>SEZIONE II – REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nei casi di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, il distributore assume i seguenti obblighi supplementari di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto

- valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, in caso di vendita con consulenza. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo
- informare il contraente, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

**Versione documento ALLEGATO 4ter\_v 09042021**

<b>DEMOZZI ASSICURAZIONI S.N.C. DI DEMOZZI NARCISO &amp; C.</b>	<b>ALLEGATO 4 TER REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE</b> <i>Conforme all'Allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
Via R. Lunelli, 69 - 38121 Trento (TN) Viale Tigli, 18 – 38066 Riva del Garda (TN)	
COD RUI A000012582	

#### ALLEGATO 4 - TER ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Come definito nell'allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018, così come modificato dal Provvedimento 97/2020, il distributore mette a disposizione del pubblico il presente documento nella modalità individuata.

Il distributore

<b>COGNOME NOME</b>	DEMOZZI CLAUDIO
<b>NR DI ISCRIZIONE AL RUI</b>	A000006603
<b>DATA DI ISCRIZIONE AL RUI</b>	01/02/2007

mette a disposizione il presente documento:

<b>NEI LOCALI, ANCHE MEDIANTE APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, SITI ALL'INDIRIZZO</b>	Via R. Lunelli, 69 - 38121 Trento (TN) Viale Tigli, 18 – 38066 Riva del Garda (TN)
<b>SUL SITO INTERNET, CON CUI PROMUOVE/COLLOCA PRODOTTI ASSICURATIVI, DANDO ANCHE AVVISO DELLA PUBBLICAZIONE NEI PROPRI LOCALI, ALL'INDIRIZZO WEB</b>	<a href="http://www.demozziassicurazioni.it">http://www.demozziassicurazioni.it</a>
<b>NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE O NEL CASO IN CUI LA FASE PRECONTRATTUALE SI SVOLGA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, ATTRAVERSO CONSEGNA/TRASMISSIONE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE</b>	

#### SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore assume i seguenti obblighi di:

- consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- informare, se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

<b>DEMOZZI ASSICURAZIONI S.N.C. DI DEMOZZI NARCISO &amp; C.</b>	<b>ALLEGATO 4 TER REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE</b> <i>Conforme all'Allegato 4 al Regolamento IVASS 40/2018 vigente</i>
Via R. Lunelli, 69 - 38121 Trento (TN) Viale Tigli, 18 – 38066 Riva del Garda (TN)	
COD RUI A000012582	

<b>SEZIONE II – REGOLE SUPPLEMENTARI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nei casi di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, il distributore assume i seguenti obblighi supplementari di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto

- valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, in caso di vendita con consulenza. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo
- informare il contraente, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice

**Versione documento ALLEGATO 4ter\_v 09042021**